

L'acquisto e la rinuncia al legato in sostituzione di legittima

di CHIARA CERSOSIMO

L'art. 649 c.c. dispone che il legato si acquista al momento dell'apertura della successione, senza bisogno di accettazione. Parte della dottrina, nonostante il chiaro tenore letterale della norma, ritiene necessaria la manifestazione della volontà acquisitiva del legato da parte del beneficiario. Questa avrebbe la funzione di confermare la disposizione testamentaria e di rendere irrevocabile l'acquisto per causa di morte. Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione sostiene, invece, che l'acquisto del legato avvenga automaticamente e tale automatismo, caratteristica peculiare del lascito a titolo particolare, sarebbe giustificabile in virtù del principio di irresponsabilità del legatario per i debiti ereditari. Seguendo tale indirizzo ermeneutico, la rinuncia al legato si sostanzia in un atto dismissivo della proprietà, acquistata dal legatario all'apertura della successione. Qualora il lascito abbia ad oggetto beni immobili, la rinuncia deve avvenire, ai sensi dell'art. 1350, comma 1°, n. 5, c.c. per iscritto a pena di nullità.

La Cassazione, da più di un decennio, ha esteso tali conclusioni al legato in sostituzione di legittima: anche in questa ipotesi il legato si acquisterebbe all'apertura della successione, lasciando sempre salva la facoltà del legatario di rinunciare e richiedere la quota di legittima, ai sensi dell'art. 551, comma 1°, c.c. L'acquisto del legato a tacitazione di legittima sarebbe sottoposto alla condizione risolutiva, costituita dalla rinuncia del beneficiario, condizione non idonea a sottrarre quest'ultima dall'obbligo di forma scritta in quanto esigenza di certezza dei trasferimenti immobiliari. Autorevole dottrina, pur concordando con la giurisprudenza sull'automaticità dell'acquisto del legato *ex art. 649 c.c.*, ha sostenuto che il lascito di cui all'art. 551 c.c., a differenza di quanto accade per il legato "ordinario", richiederebbe sempre l'accettazione da parte del legittimario, come conferma della disposizione testamentaria, idonea a rendere irrevocabile sia l'acquisto del legato che l'esclusione dell'accettante dal novero degli eredi. Il legittimario sarebbe titolare di una *facultas* alternativa, che si concretizza nell'esercizio del diritto di scelta. Il diritto di scelta presupporrebbe sempre un negozio di accettazione o rinuncia al legato, con conseguente perdita o meno del diritto alla quota di legittima. Altri autori, invece, hanno ravvisato nell'art. 551 c.c. l'attribuzione al legatario di un diritto potestativo di scelta, il cui esercizio implica una dichiarazione negoziale di preferenza, del tutto distinta da un atto di accettazione. Tale diritto di scelta sarebbe stato attribuito dal legislatore al legittimario al fine di controbilanciare l'eccezionale potere del *de cuius* di privarlo della quota spettantegli *ex lege*, attraverso il lascito di beni determinati. In base a tale orientamento, essendo il legatario titolare di un diritto potestativo, anche qualora il legato sostitutivo abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, l'atto di scelta non è sottoposto all'obbligo di forma scritta *ad substantiam*, *ex art. 1350, comma 1°, n. 5, c.c.* in quanto la forma solenne non

può essere imposta a singoli atti giuridici, necessari all'esercizio di un diritto di cui il legatario è titolare.

L'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, al contrario, sostiene che il beneficiario non è tenuto ad accettare il legato con atto scritto, in quanto questo risulta acquisito al suo patrimonio dal momento dell'apertura della successione; né tantomeno la mancata richiesta agli eredi di conseguire il possesso dei beni oggetto di legato o il mancato esercizio del diritto di usufrutto sugli stessi sarebbero atti idonei a far desumere la volontà del beneficiario di rinunciare al legato.